AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0121566.13-04-2022.I

SUNTO RICORSO

I) Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 3 e 7 del Bando di concorso.

Violazione falsa applicazione delle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Omessa valutazione dei titolo relativo alla abilitazione all'insegnamento di "Matematica applicata"; all'Abilitazione, a seguito di Concorso a cattedra, all'insegnamento di "Discipline giuridiche ed economiche";all'Abilitazione professionale all'esercizio delle funzioni di Revisore contabile.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrio, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Come accennato in punto di fatto, le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte dei candidati, erano disciplinate dall'art. 3 del Bando di concorso.

In ragione di tali specifiche previsioni, l'odierno ricorrente, all'atto della presentazione della propria istanza di partecipazione, aveva cura di allegare alla stessa il proprio *curriculum vitae* debitamente sottoscritto e recante la seguente dichiarazione: *"il sottoscritto di Natali Salvatore è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci".*

Ed è doveroso rilevare, ancora, che in tale *curriculum*, il ricorrente oltre ai titoli di studio di cui era in possesso (Laurea in Economia e Commercio) dichiarava anche di essere abilitato all'esercizio della professione di commercialista (allegando il relativo certificato).

Inoltre, per ciò che più rileva ai fini del presente ricorso, il ricorrente autocertificava con apposite dichiarazione di responsabilità circa le conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci ed allegando altresì il proprio documento di identità, di essere in possesso delle seguenti abilitazioni:

- Abilitazione, a seguito di Concorso a cattedra, all'insegnamento di "Discipline giuridiche ed economiche";
- Abilitazione all'insegnamento di "Matematica applicata"
- Abilitazione professionale all'esercizio delle funzioni di Revisore contabile.

Tuttavia, come già anticipato, nessuno di tali titoli autocertificati è stato valutato dalla Commissione di esame la quale ha deciso di non attribuire ad essi alcun punteggio.

Ebbene, tale *modus operandi*, appare manifestamente erroneo ed illegittimo.

Al riguardo, si rileva come la Commissione, stando alle risultanze della scheda di valutazione, abbia ritenuto di non poter tenere conto di tali titoli ***per mancanza di idonea documentazione***".

In altri termini, la Commissione è giunta a tale conclusione verosimilmente poiché gli stessi non risultavano allegati in originale o in copia conforme all'istanza di partecipazione.

Ebbene, il superiore asserto e l'omessa valutazione dei titoli in commento, non sono in alcun modo condivisibili.

Invero, deve anzitutto evidenziarsi come tale afflittiva determinazione si ponga in stridente contrasto con le stesse previsioni del Bando di concorso.

Ed infatti, come già sopra evidenziato, l'art. 3, comma 6, del Bando in commento, testualmente, prevedeva che: *"Alla domanda devono essere allegati:*

a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto;

b) un elenco (Allegato B) in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all'art. 7;

c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco;

d) copia fotostatica di un documento di identità".

Il successivo comma 7, disponeva che: *"I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum."*.

Da quanto sopra deriva che, se da un canto è vero che il comma 7 dell'art. 3 del

Bando prevedeva che i candidati avrebbero dovuto produrre i titoli in originale ovvero in copia accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, è altrettanto certo che, stando al tenore letterale del bando di concorso, in nessun caso la loro omessa produzione avrebbe potuto legittimamente comportare la mancata valutazione.

Sicché, stando al tenore letterale della norma del bando in commento (art. 3, comma 7) la "sanzione" della mancata valutazione dei titoli risultava espressamente ricollegata dalla *lex specialis* alla differente ipotesi di omessa dichiarazione di consapevolezza in merito alle responsabilità penali in cui sarebbe incorso il candidato nell'ipotesi di mendacio nella redazione del *curriculum* (contenente l'indicazione dei titoli di studio, professionali e di carriera).

Ed infatti, ove la mancata valutazione dei titoli fosse da intendersi collegata alla loro deficitaria o mancante produzione (in originale ovvero in copia conforme), il bando avrebbe dovuto contenere espressamente un'apposita previsione dal seguente tenore *"l'omessa produzione dei titoli in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporterà la mancata valutazione degli stessi"* (o comunque una clausola di contenuto similare rispetto a quella testé indicata).

Se ne desume che, in ragione delle cristalline previsioni del Bando la Commissione avrebbe comunque dovuto valutare i titoli, come dichiarati nel *curriculum*, a condizione che la sottoscrizione del medesimo fosse proceduta dalla dichiarazione di consapevolezza dell'assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Ciò lo si arguisce dalla specifica previsione secondo cui *"L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum."*

Letta *a contrario*, tale previsione non poteva non significare che, nel rispetto della predetta condizione, le risultanze curriculari – e quindi i titoli ivi dichiarati – avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Conseguentemente, avendo il ricorrente dichiarato nel proprio *curriculum* di essere in possesso delle succitate abilitazioni, la Commissione avrebbe dovuto

necessariamente valutare tali titoli

Sicché, stante il contrasto delle determinazioni cui è giunta la Commissione rispetto alle previsioni del Bando di concorso, non può che ritenersi conclamato un primo profilo di illegittimità che connota la vicenda in esame.

A ciò si aggiunga che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione aveva autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso di tale titoli (Cfr. Allegati) .

Da ciò derivano due corollari:

1. l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di tali titoli in ragione della dichiarazione resa dall'interessato ai sensi delle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 (il cui art. 46, com'è ben noto, dispone che: *"Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti … n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica"*).

Non a caso, la più avvertita giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha già avuto modo di insegnare come: *"Per un verso, non sussiste alcuna limitazione, né in via generale né nel bando di concorso, alla valutazione di titoli risultanti dalla domanda e non dal curriculum; per altro verso, non vi è alcuna indicazione di tale dichiarazione completa a pena di inammissibilità all'atto della domanda.* ***D'altra parte, il principio che i titoli debbano essere posseduti al momento ella domanda attiene al dato storico del possesso del titolo (non potendosi valutare titoli acquisiti successivamente), ma non comporta una impossibilità di integrazione documentale, laddove del possesso del titolo si sia comunque fornita indicazione in domanda****."* (TAR Campania – Napoli, Sez. III, 12 ottobre 2006, n. 8545);

2. a tutto voler concedere, avrebbe dovuto richiedere al ricorrente di integrare l'istanza di partecipazione con le certificazione attestanti il possesso delle abilitazioni autocertificate, e ciò in forza del ben noto principio del soccorso istruttorio che trova applicazione anche nel campo dei concorsi pubblici e che, anzi, in tale peculiare settore assume peculiare interesse al fine di consentire

all'Amministrazione di procedere alla selezione dei migliori candidati.

Sotto tale specifico profilo, infatti, la più avvertita giurisprudenza amministrativa, ha già avuto modo di evidenziare come: *"In materia di concorsi pubblici, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale e ciò indipendentemente dal fatto che la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modalità telematica; la giurisprudenza, infatti, ha da tempo riconosciuto che quest'ultima norma ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale -come tale valevole anche nei concorsi pubblici- che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa (cfr. Cons. St., V, 22 novembre 2019 n. 7975)"* (Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2226).

In termini similari, è stato, altresì, osservato come: *"sebbene l'Amministrazione sia titolare dell'ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta,* ***la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando non va condotta con lo spirito della caccia all'errore, ma tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici*** *(Cons. Stato, V, 21.9.2005, n. 4941). La portata delle singole clausole che comminano l'esclusione in*

termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al "favor partecipationis" (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, I, 27.7.2006, n. 6583; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 1.12.2005, n. 2088; 10.5.2005, n. 399; Cons. Stato, V, 10.11.2003, n. 7134; 4.4.2002, n. 1857; 16.1.2002, n. 226) ***con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale*** *(Cons. Stato, IV, 5.10.2005, n. 5367; V, 4.2.2004, n.* 364)" (TAR Campania – Napoli, Sez. V, 01 dicembre 2011, n. 5629).

Ed ancora, sebbene in materia differente rispetto a quella sottoposta allo scrutinio di codesto Ecc.mo Tribunale, è stato già affermato un principio perfettamente sovrapponibile alla controversia che occupa secondo cui *"il silenzio del bando sulla possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti mediante lo strumento dell'autocertificazione non può essere interpretato come divieto di avvalersene, in quanto detta facoltà discende direttamente dalla legge e, segnatamente, dall'art. 77 bis d.P.R. 445/00; pertanto, anche a fronte della previsione del bando che richiede la produzione del diploma di laurea e del certificato di abilitazione in originale o in copia autenticata, è ben possibile la dimostrazione del possesso del requisito mediante la produzione di un'autocertificazione"* (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 08 luglio 2008, n. 1279).

Del resto, il bando di concorso che occupa, ove inteso nel senso di non ammettere la possibilità di attestare il possesso dei requisiti tramite autocertificazione (rispetto alla quale deve ritenersi equipollente la dichiarazione contenuta nel *curriculum* con assunzione di responsabilità penali), sarebbe illegittimo per violazione della normativa dettata in materia di dichiarazioni sostitutive e conseguentemente mercé il presente atto, a fini meramente cautelativi, lo si impugna.

Peraltro, è d'obbligo rilevare che, già solo per effetto del riconoscimento di tali titolo, l'odierno ricorrente risulterebbe titolare di complessivi punti 74,27 (pari a punti 72,77 in atto riconosciuti + punti 1,50) con conseguente suo collocamento

nella graduatoria di merito dei vincitori.

II) Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui all'art. 7 del Bando di concorso.

Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli come fissati dalla stessa Commissione d'Esame.

Mancata valutazione delle attività di docenza svolte dal ricorrente su incarico e per conto dell'Amministrazione.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrio, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Difetto di motivazione.

Irragionevolezza e contraddittorietà manifesta

Senza recesso alcuno da quanto sopra esposto in merito alla mancata valutazione dei succitati titoli di abilitazione, si rileva come palesemente erronea sia anche la mancata valutazione degli altri titoli vantati, dichiarati e prodotti dal Dott. Di Natali.

Trattasi in particolare dei titoli di seguito indicati e passati in rassegna secondo le singole categorie di appartenenza.

Categoria C) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche

Giova rilevare come non siano state valutate al ricorrente diverse attività di docenza/formazione indicate nell'elenco titolo.

Ed invero, come si evince dalla Scheda di valutazione (cfr. allegato) del ricorrente non risultano valutati i cinque incarichi di formatore di cui ai punti 1) 2) 3) 5) e 6) di cui alla lettera C dell'elenco titoli, sulla scorta della seguente motivazione riportata dalla Commissione nella Scheda di valutazione: *"Titoli non valutabili in quanto non corrispondenti ai criteri stabiliti dalla Commissione".*

Tale conclusione non risulta affatto condivisibile.

E ciò in quanto tutti i e 6 gli incarichi di formazione/docenza indicati tale Categoria C) sono assolutamente omogenei tra loro e quindi del tutto omogenei all' incarico di formatore cui al punto 4) che la Commissione ha invece correttamente riconosciuto e valutato.

Invero non si comprende (e non è stata in alcun modo esternata dall'amministrazione resistente) la ragione sulla scorta della quale, a fronte di

tale omogeneità degli incarichi (tutti qualificati come “docenza/formazione”) svolti e dichiarati dal ricorrente, l’Incarico di cui al punto n.4) sia stato valutato correttamente, mentre i restanti incarichi nn.1), 2), 3), 5) e 6) non lo siano stati.
Al riguardo la motivazione rappresentata dall’amministrazione resistente *“Titoli non valutabili in quanto non corrispondenti ai criteri stabiliti dalla Commissione”* appare assolutamente non pertinente e contraddittoria, e ciò in considerazione dell’assoluta omogeneità degli incarichi di formazione espletati dal ricorrente, che sono tutti tra loro assimilabili e distinguibili solamente per la Sede dove sono stati svolti e per la specifiche materie tratta (contenzioso tributario, o Studi di Settore o Frodi IVA comunitaria o Concordato etc…), materia che in realtà rientrano tutte nel campo del diritto tributario.
Dunque appare evidente che la docenza di punto al punto n. 4, correttamente valutata dall’amministrazione resistente, fosse del tutto analoga a quelle dei punti 1,2,3,5,6, non valutate a differenza della prima.
Ed allora non si comprende perché l’amministrazione, in ordine a docenze del tutto sovrapponibili, abbia adottato determinazioni in palese contrasto tra loro.
Ebbene la condotta posta in essere dall’amministrazione appare, dunque, caratterizzata da una manifesta contraddittorietà ed irragionevolezza.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha affermato costantemente che "sussiste il vizio di eccesso di potere in caso di contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà o con precedenti atti istruttori, in difetto di idonea motivazione sul punto; è illegittimo per eccesso di potere per contraddittorietà il provvedimento che presenti contraddizioni od incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa amministrazione o quando sussistano più manifestazioni di volontà dello stesso ente che si pongano tra loro in contrasto "(Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2005 , n. 5000).
Ed ancora la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare che “ Il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà sussiste in presenza di un provvedimento che presenti contraddizioni o incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa Autorità emanante o di manifestazioni di volontà che si pongono in contrasto fra di loro” (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 06 maggio 2009, n. 22679).

Ed infine è stato costantemente osservato in sede giurisprudenziale che " È illegittimo per eccesso di potere per contraddittorietà il provvedimento che presenti contraddizioni od incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa Amministrazione o quando sussistano più manifestazioni di volontà dello stesso ente che si pongano tra loro in contrasto"(T.A.R. Roma Lazio sez. II, 06 maggio 2009, n. 4740).

Invero, al fine di meglio comprendere e corroborare le superiori conclusioni, di seguito si elencano gli incarichi in questione (anche il n. 4, ossia quello correttamente valutato) così da acclararne l'assoluta omogeneità e la irragionevolezza e contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione che ha inopinatamente inteso attribuire il punteggio per uno solo dei predetti incarichi escludendo invece per tutti gli altri similari incarichi**:**

1) Incarico di docenza/formazione sul Contenzioso tributario svolto nelle sedi di Noto (1 giorno) e Ragusa (1 giorno): giorni complessivi di docenza n.2 equivalenti a Punti 0,02;

2) Incarico di docenza/formazione sul Contenzioso tributario svolto nella sede di Siracusa per 2 gg. equivalenti a Punti 0,02;

3) Incarico di docenza/formazione sul Contenzioso tributario svolto nella sede di Catania per 2 gg. equivalenti a Punti 0,02;

4) Incarico di co-docenza/formazione sugli Studi di settore svolto nella sede di Catania per 2 gg. correttamente valutato 0,01;

5) Incarico di docenza/formazione sulle "Disposizioni in materia di concordato" svolto nella sede di Licata per 5 gg. equivalenti a Punti 0,05;

6) Incarico di docenza/formazione sulle "Contrasto alle Frodi IVA comunitaria" per 2 gg. equivalenti a Punti 0,02.

Ad ulteriore comprova che, nella specie si trattava di vere e proprie docenze, il ricorrente allegava alla propria istanza di autotutela i fogli di firma con date ed ore di svolgimento del corso, sia a cura dei discenti che dei docenti, come è già stato provato allegando alla Domanda di partecipazione al Concorso tutti i n.6 incarichi citati.

Ebbene, stando a quanto indicato dalla Commissione d'esame nel verbale di riunione n. 2 del 10.02.2016 (segnatamente pag. 5, sub. lett. c) ai fini della

relativa valutazione, tra gli incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche e nello specifico dalla pubblica amministrazione con cui era in corso il contratto di lavoro subordinato, erano espressamente ricomprese le docenze.
Ancor più nello specifico la Commissione d'Esame stabiliva che per le docenze interne (come quelle svolte dall'odierno ricorrente) sarebbero stati attribuiti punti 0,01 per ciascuna giornata di docenza.
Tuttavia, all'atto della valutazione da svolgersi in merito ai titoli vantati dall'odierno ricorrente, la Commissione ha ritenuto di valutare solo una sola docenza e nel contempo ha irragionevolmente ritenuto di non riconoscere alcun punto per tutte le altre 5 analoghe docenze, ritenendo le stesse "non conformi ai criteri fissati dalla Commissione".
Tale asserto, come anticipato, è illegittimo.
Anzitutto, la laconica affermazione di non rispondenza ai criteri adottati, non è di per sé idonea a chiarire la motivazione sottesa a tale assunto, non potendosi in alcun modo comprendere, le ragioni per le quali dette docenze, conferite e certificate dall'Amministrazione, non siano state ritenute conformi ai criteri determinati dalla Commissione d'Esame.
Peraltro, non può sottacersi come detta attività ha avuto ad oggetto materie di assoluto e preminente rilievo (anche per chi debba dimostrare il possesso delle capacità dirigenziali)
Pertanto, tutte le docenze svolte dal Dott. Di Natali, non solo dovevano essere valutate poiché conferite dalla stessa Amministrazione, ma anche perché attinente a materie assolutamente obbligatorie (e come tale necessariamente pertinenti all'attività dell'Agenzia).
Ed a ciò va aggiunta la già rimarcata palese contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione che ha inopinatamente inteso attribuire il punteggio per uno solo dei predetti incarichi escludendo invece di valutare tutti gli altri similari incarichi dichiarati dal ricorrente.
Ebbene in relazione alla Categoria C) i Punti complessivamente e correttamente spettanti al ricorrente avrebbero dovuto essere complessivamente pari a 0,14 Punti sulla scorta dei giorni di docenza e del numero di incarichi, come sopra indicati, mentre la Commissione ha

erroneamente attribuito al ricorrente soltanto 0,01 Punti.

Ne consegue il mancato riconoscimento di 0,13 Punti in conseguenza dell'illegittimo operato dell'amministrazione resistente.

Categoria D) Pubblicazioni scientifiche ed accademiche

Nel caso delle Pubblicazioni la Commissione si è limitata a valutare solamente le pubblicazioni di cui ai nn.1) 2) e 3) mentre le restanti pubblicazioni di cui ai nn.4) 5) e 6) non sono state valutate dall'amministrazione resistente che ha addotto, ancora una volta (cfr. Scheda di valutazione), che si tratterebbe di "Titoli non valutabili in quanto non corrispondenti ai criteri stabiliti dalla Commissione".

In realtà le pubblicazioni nn.1) 2) e 3), che sono state valutate dalla Commissione, sono del tutto omogenee (si allegano al fine di dimostrarne l'assoluta omogeneità tutte e 6 le pubblicazioni) rispetto alle pubblicazioni nn.4) 5) e 6) che, invece, non sono state valutate.

Ed infatti tutte le 6 le pubblicazioni si riferiscono ad articoli di natura tributaria che sono stati tutti pubblicate sulla Rivista FISCO.

Ed allora, anche in questo caso, non si comprende per quale ragione , a fronte di tale evidente omogeneità, alcune pubblicazioni sino state valutate ed altre non lo sono state.

Peraltro, proprio la stessa commissione, nel verbale di riunione n.2 del 10 febbraio 2016 (cfr. allegato) ha esplicitamente dichiarato che tutte le pubblicazioni su riviste "FISCO" "Corriere tributario" sarebbero state valutate.

Donde l'illegittimità sotto i suddetti svariati profili della mancata valutazione di tutte le pubblicazioni dichiarate dal ricorrente.

Ed allora, considerato che sulla scorta dei Criteri di valutazione dei Titoli a ciascuna pubblicazione andava attribuito un punteggio di 0,05 Punti, posto che le Pubblicazioni documentate sono state n.6, il punteggio complessivamente spettante al ricorrente avrebbe dovuto essere pari a 0,30 punti e non, invece, 0,15 come risulta dalla Scheda di valutazione.

Infine giova aggiungere al punteggio del ricorrente l'ulteriore punteggio di 0,03 relativo alle 3 pubblicazioni considerate "Commento a Sentenza", invece che "Nota a Sentenza" ed in quanto tali non valutate in quanto la Commissione ha

stabilito nelle FAQ del maggio 2016 di valutare solo le Note a Sentenza ma non anche i "Commenti a sentenza".

Ebbene, premesso che appare davvero arduo poter rinvenire una rilevante differenza tra la nota a sentenza ed il commento a sentenza essendo tali termini nella sostanza di sinonimi, non si comprende sulla base di quale requisiti l'amministrazione resistente è addivenuta alla conclusione secondo la quale le pubblicazioni del ricorrente fossero da annoverare nell'ambito dei commenti a sentenza.

Pertanto anche sotto tale profilo il punteggio attribuito al ricorrente appare errato per difetto.

Categoria E) Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche, attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia

Il ricorrente ha inoltre documentato la partecipazione – in n.2 distinte Commissioni - quale membro in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate, della Commissione di esami finali per Corsi professionali abilitanti alla iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (cfr. allegati).

Ebbene anche in questo caso l'amministrazione resistente non ha inopinatamente valutato tali incarichi, sebbene nel verbale di riunione n.2 del 10 febbraio 2016 della Commissione fosse stato previsto che all'incarico di Componente di Commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione spetti un punteggio di 0,3 per ciascun incarico.

Ne consegue la patente illegittimità anche di siffatta determinazione.

Pertanto per la Categoria E) Partecipazioni a Commissioni risulta omessa l'attribuzione in favore del ricorrente di Punti 0,3 x 2 = 0,6.

****

Conseguentemente, alla luce di tutto quanto sopra esposto si evince che al punteggio riportato in graduatoria dal ricorrente pari a 72,77 vanno ulteriormente aggiunti punti pari a 2,41, per un totale complessivo pari a punti 75,18 con collocamento del ricorrente nella graduatoria di merito, per effetto del punteggio di cui sopra, al posto n. 155**.**